

Sull'uso civico in generale

La generica espressione «usi civici» indica, congiuntamente, due distinti istituti: gli usi che si esercitano su beni appartenenti alle comunità di utenti (demani collettivi, comunali o universali) e gli usi che si esercitano su terre aliene da parte di una comunità di utenti.

L'uso civico costituisce diritto inalienabile della comunità alla quale appartiene e, come tale, è insensibile alle vicende amministrative (soppressioni di comuni, fusioni o aggregazioni di frazioni), con la conseguenza che la titolarità degli usi civici appartenenti al demanio universale di una frazione rimane alla comunità, anche se la rappresentanza esterna di questa ultima appartenga al comune, salvo che ricorra l'ipotesi del conflitto di interessi. A. Roma, 14-02-1990, in Rep. Fo. It., 1990, "usi civici", nn.13-14 pubbl. in Giust. civ., 1990, I, 1105